

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

**che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale**

[notificata con il numero C(2014) 1717]

(2014/156/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tutte le attività oggetto della politica comune della pesca, esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri, e prevede in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.
- (2) Il regolamento (CE) n. 302/2009<sup>(2)</sup> del Consiglio stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte della Comunità, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico («ICCAT»).
- (3) Il regolamento (CE) n. 1967/2006<sup>(3)</sup> del Consiglio stabilisce le norme relative alle misure tecniche, ai piani di

gestione e alle misure specifiche per le specie altamente migratorie, ai fini della conservazione, della gestione e dello sfruttamento delle risorse acquatiche vive.

- (4) Nel maggio 2013, in concomitanza con la sua 37<sup>a</sup> riunione annuale, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM 37/2013/1<sup>(4)</sup> relativa a un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca degli stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica CGPM 17 (Adriatico settentrionale) e a misure di conservazione transitorie per le attività di pesca degli stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica 18 (Adriatico meridionale).
- (5) In concomitanza con la sua riunione annuale del 2011, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione [11-03]<sup>(5)</sup> per misure di gestione del pesce spada mediterraneo. Le disposizioni nelle raccomandazioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca sono vincolanti per gli Stati membri e, pertanto, sono pertinenti per la presente decisione, che stabilisce le modalità con cui gli Stati membri pianificano, programmano ed effettuano il controllo e l'ispezione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca.
- (6) L'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che la Commissione possa determinare, di concerto con gli Stati membri interessati, le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione. I programmi specifici di controllo e ispezione devono definire gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione; tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. Gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

<sup>(4)</sup> Raccomandazione CGPM 37/2013/1 relativa a un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca degli stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica CGPM 17 (Adriatico settentrionale) e a misure di conservazione transitorie per le attività di pesca degli stock di piccoli pelagici nella sottozona geografica 18 (Adriatico meridionale).

<sup>(5)</sup> Raccomandazione ICCAT per misure di gestione del pesce spada mediterraneo nel quadro dell'ICCAT.

- (7) L'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che il programma specifico di controllo ed ispezione precisi i parametri di riferimento per le attività di ispezione che devono essere stabiliti sulla base della gestione del rischio. A tal fine, è opportuno stabilire criteri comuni di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica per consentire la realizzazione in tempo utile delle analisi del rischio e delle valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti in materia di controllo e ispezione. I criteri comuni sono volti a garantire un approccio armonizzato in materia d'ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.
- (8) Il programma specifico di controllo e ispezione deve essere stabilito per il periodo compreso tra il 16 marzo 2014 e il 15 marzo 2018 e deve essere attuato da Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna.
- (9) A norma dell'articolo 98, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione<sup>(1)</sup>, fatte salve le disposizioni contemplate da piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili e, nel quadro di una strategia di controllo e di esecuzione basata sul rischio, svolgere le necessarie attività d'ispezione in modo obiettivo al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività non conformi alle norme della PCP.
- (10) L'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005<sup>(2)</sup> del Consiglio «EFCA» coordina l'attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione tramite un piano di impiego congiunto che dia forma concreta agli obiettivi, alle priorità, alle procedure e ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo ed ispezione e identifichi i mezzi di controllo ed ispezione che potrebbero essere messi in comune dagli Stati membri interessati. Occorre pertanto chiarire i rapporti tra le procedure definite dal programma specifico di controllo e ispezione e quelle definite dal piano di impiego congiunto.
- (11) Al fine di armonizzare le procedure di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mare Adriatico settentrionale, nonché per garantire l'efficacia dei piani pluriennali e delle misure di gestione per questi stock e per le attività di pesca ivi afferenti, è opportuno stabilire norme per le attività di controllo e ispezione svolte dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, compreso il reciproco accesso ai dati pertinenti. A tal fine, l'intensità e le priorità delle attività di controllo e ispezione devono essere determinate mediante opportuni parametri di riferimento e obiettivi.
- (12) Le attività congiunte d'ispezione e sorveglianza degli Stati membri devono essere svolte, ove del caso, conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall'EFCA, al fine di armonizzare le pratiche di controllo, ispezione e sorveglianza e di contribuire a un migliore coordinamento delle attività di controllo, ispezione e sorveglianza tra le autorità competenti di tali Stati membri.
- (13) I risultati ottenuti con l'applicazione del programma specifico di controllo e ispezione devono essere valutati mediante relazioni di valutazione annuali che ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all'EFCA.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite di concerto con gli Stati membri interessati. Tali Stati membri devono essere pertanto i destinatari della presente decisione.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### Oggetto e definizioni

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

L'Atlantico orientale, il Mediterraneo e il Mare Adriatico settentrionale vengono di seguito denominati «le zone interessate».

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «Adriatico settentrionale», la zona definita come tale nell'allegato I al regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- b) «Mediterraneo», le sottozone 37.1, 37.2 e 37.3 dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);
- c) «Atlantico orientale», le aree VII, VIII, IX e X del Consiglio internazionale per l'esplorazione dei mari (CIEM) quali definite nell'allegato III al regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e la divisione FAO 34.1.2.

#### Articolo 2

##### Campo di applicazione

1) Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda in particolare le seguenti attività:

- a) le attività di pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone interessate;
- b) le attività inerenti alla pesca, compresi l'allevamento, la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca;
- c) la pesca sportiva e ricreativa;
- d) l'importazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- e) l'esportazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

2) Il programma specifico di controllo e ispezione si applica fino al 15 marzo 2018.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

3) Il programma specifico di controllo e ispezione è attuato da Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna («gli Stati membri interessati»).

#### CAPO II

##### OBIETTIVI, PRIORITÀ, PROCEDURE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

#### Articolo 3

##### Obiettivi

1) Il programma specifico di controllo e ispezione garantisce l'attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock di cui all'articolo 1.

2) Le attività di controllo e ispezione svolte nell'ambito del programma specifico di controllo ed ispezione intendono in particolare garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo nelle zone interessate;
- b) gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare per quanto concerne l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;
- c) l'obbligo di sbarcare tutte le catture per gli stock e le zone interessate dalla presente decisione che sono soggette a un obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>;
- d) disposizioni specifiche approvate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca in merito agli stock e alle zone interessate dalla presente decisione.

#### Articolo 4

##### Priorità

1) Gli Stati membri interessati effettuano attività di controllo ed ispezione con riguardo alle attività di pesca praticate dai pescherecci e alle attività inerenti alla pesca praticate da altri operatori sulla base di una strategia di gestione del rischio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

2) Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore o attività inerente alla pesca, per ciascuno stock di cui all'articolo 1, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.

3) Ogni Stato membro interessato attribuisce un livello di priorità in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all'articolo 5.

#### Articolo 5

##### Procedure relative alla valutazione del rischio

1) Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alle aree interessate sulla base della tabella di cui all'allegato I.

2) La valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze. Combinando questi elementi, ciascuno Stato membro stabilisce un livello di rischio («molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto») per ciascuna categoria d'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3) Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone di cui all'articolo 1, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 3. In assenza d'informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio «molto alto».

#### Articolo 6

##### Strategia di gestione del rischio

1) Sulla base della propria valutazione del rischio, ciascuno Stato membro interessato definisce una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme. Tale strategia implica l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di strumenti di controllo e mezzi d'ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché il raggiungimento di parametri di riferimento.

2) La strategia di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è coordinata a livello regionale tramite un piano di impiego congiunto quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 768/2005.

#### Articolo 7

##### Collegamento con le procedure dei piani d'impiego congiunto

1) Nell'ambito di un piano d'impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all'EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.

2) Se del caso, gli elenchi relativi ai livelli di rischio e agli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono aggiornati sulla base delle informazioni raccolte durante le operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L'EFCA è informata senza indugio al termine di ciascun aggiornamento.

3) L'EFCA utilizza le informazioni ricevute dagli Stati membri interessati per coordinare la strategia di gestione del rischio a livello regionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

#### Articolo 8

##### Parametri di riferimento

1) Fatti salvi i parametri di riferimento definiti all'allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i parametri di riferimento per i pescherecci, le tonnare o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto» sono fissati nell'allegato II.

2) Con riguardo ad alcune delle specie oggetto della presente decisione, nell'allegato II sono fissati obiettivi di controllo per tutti i livelli di rischio.

3) I parametri di riferimento per le tonnare, i pescherecci o gli altri operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» e «medio» sono fissati dagli Stati membri interessati mediante i programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure nazionali di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4) In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono anche applicare parametri di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità, a condizione che:

a) un'analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all'esecuzione giustifichi la necessità di fissare parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;

b) i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione e quest'ultima non sollevi obiezioni in proposito entro un termine di 90 giorni; inoltre essi non devono essere discriminatori e non devono compromettere gli obiettivi, le priorità e le procedure fondate sul rischio definiti dal programma specifico di controllo ed ispezione.

5) Tutti i parametri di riferimento e gli obiettivi sono valutati annualmente sulla scorta delle relazioni di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e, se del caso, sono rivisti di conseguenza nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

6) Se del caso, i parametri di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.

### CAPO III

#### ATTUAZIONE

##### Articolo 9

#### Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

1) Gli Stati membri interessati cooperano ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo e ispezione.

2) Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati.

3) Gli Stati membri possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo e ispezione.

##### Articolo 10

#### Attività congiunte d'ispezione e sorveglianza

1) Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza nelle acque sotto la loro giurisdizione e, se del caso, sul loro territorio. Se del caso, tali attività sono svolte nel quadro dei piani di impiego congiunto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.

2) Ai fini delle attività congiunte d'ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:

a) provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte d'ispezione e sorveglianza;

b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;

c) designano, se del caso, i punti di contatto di cui all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3) Alle attività congiunte d'ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari e ispettori dell'Unione.

##### Articolo 11

#### Scambio di dati

1) Ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico diretto dei dati di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 con altri Stati membri interessati e con l'EFCA.

2) I dati di cui al paragrafo 1 riguardano le attività di pesca e le attività inerenti alla pesca svolte nelle zone contemplate dal programma specifico di controllo ed ispezione.

##### Articolo 12

#### Informazioni

1) In attesa della piena attuazione del capo III, titolo XII, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e conformemente al formato previsto all'allegato III della presente decisione, ciascuno Stato membro interessato comunica per via elettronica alla Commissione e all'EFCA le seguenti informazioni:

a) l'identificazione, la data e il tipo di ciascuna operazione di controllo o di ispezione effettuata;

b) l'identificazione di ciascun peschereccio (numero del registro della flotta dell'Unione), tonnara, veicolo o operatore (nome della società) soggetto a un controllo o a un'ispezione;

c) se del caso, il tipo di attrezzo ispezionato, e

d) nel caso in cui siano state constatate una o più infrazioni:

i) il tipo o i tipi di infrazione constatati;

ii) lo stato di avanzamento del procedimento relativo alle infrazioni (ad esempio, indagini in corso, caso pendente, appello), e

iii) la sanzione o le sanzioni comminate in caso di infrazione: entità delle ammende, valore del pesce o dell'attrezzo confiscato, punti assegnati a norma dell'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 404/2011 o ogni altro tipo di sanzione.

2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ciascun controllo o ispezione e vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Qualora in seguito al rilevamento di un'infrazione grave non venga preso alcun provvedimento occorre darne motivazione.

3) Per le attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA il 15 settembre e sono aggiornate il 31 gennaio dell'anno successivo.

4) Per le attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mare Adriatico settentrionale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA il 15 aprile e sono aggiornate il 31 gennaio dell'anno successivo.

#### *Articolo 13*

##### **Valutazione**

1) Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione e all'EFCA, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno civile in questione, una relazione di valutazione relativa all'efficacia delle attività di controllo ed ispezione svolte nell'ambito del programma specifico di controllo ed ispezione.

2) La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all'allegato IV. Gli Stati membri interessati possono inoltre includere nella loro relazione di valutazione altre misure (ad esempio, sessioni di formazione o di informazione destinate a migliorare il rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli altri operatori).

3) Nel quadro della valutazione annuale dell'efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l'EFCA tiene conto delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1.

4) La Commissione organizza una volta all'anno una riunione del Comitato per la pesca e l'acquacoltura al fine di valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del programma specifico di controllo ed ispezione nonché il suo impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci, delle tonnare e degli altri operatori, sulla base delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1. I parametri di riferimento e gli obiettivi di cui all'allegato II possono essere riesaminati di conseguenza.

#### *Articolo 14*

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

*Per la Commissione*

Maria DAMANAKI

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## PROCEDURE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore, e/o attività inerente alla pesca, per i vari stock e le varie zone di cui all'articolo 1, sono soggetti a controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito. Il livello di priorità è attribuito in funzione dell'esito della valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro interessato, o da qualunque altro Stato membro ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, sulla base della procedura descritta di seguito:

Descrizione del rischio [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]	Indicatore [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]	Fase della catena della pesca/della commercializzazione (quando e dove il rischio si manifesta)	Elementi da prendere in considerazione [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]	Frequenza nel tipo di pesca (*)	Possibili conseguenze (*)	Livello di rischio (*)
[Nota: i rischi identificati dagli Stati membri devono essere conformi agli obiettivi definiti all'articolo 3]			<p>Livelli di catture/sbarchi ripartiti per pescherecci, stock e attrezzi;</p> <p>disponibilità di contingenti per i pescherecci, ripartita per pescherecci, stock e attrezzi;</p> <p>utilizzo di casse standardizzate;</p> <p>livello e fluttuazione del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati (prima vendita);</p> <p>numero di ispezioni svolte precedentemente e numero di infrazioni rilevate per il peschereccio e/o ogni altro operatore interessato;</p> <p>obbligo di sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013;</p> <p>antecedenti e/o potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere;</p> <p>ogni altra informazione pertinente.</p>	Alta/ media/ scarsa/ o irrilevante	Gravi/ rilevanti/ accettabili/ marginali	Molto basso/ basso/ me-dio/ alto/molto alto

(\*) Nota: Elementi che devono essere valutati dagli Stati membri. La valutazione del rischio esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze.

## ALLEGATO II

## PARAMETRI DI RIFERIMENTO

## 1. Livello d'ispezioni in mare (inclusa, se del caso, la sorveglianza aerea)

I parametri di riferimento e gli obiettivi di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci impegnati in attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, di pesce spada nel Mediterraneo e di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio:

Parametri di riferimento annui (*)	Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2	
	Alto	Molto alto
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso	Ispezione in mare di almeno il [2,5] % delle bordate di pesca effettuate da pescherecci a rischio «alto» che praticano il tipo di pesca in questione.	Ispezione in mare di almeno il [5] % delle bordate di pesca effettuate da pescherecci a rischio «molto alto» che praticano il tipo di pesca in questione.
Obiettivi	Qualsiasi livello di rischio	
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso	Indipendentemente dai parametri di riferimento sopra definiti, con riguardo alle operazioni di trasferimento l'obiettivo è quello d'ispezionarne il maggior numero possibile.	
Tipo di pesca n. 2 pesce spada	Per le ispezioni in mare, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.	
Tipo di pesca n. 3 sardine e acciughe	Ispezione in mare di almeno il 20 % dei pescherecci che sfruttano gli stock in questione nel corso della rispettiva campagna di pesca.	

(\*) espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona dalle navi a rischio alto e molto alto.

## 2. Livello d'ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

I parametri di riferimento e gli obiettivi di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori impegnati in attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, di pesce spada nel Mediterraneo e di sardine e acciughe nell'Adriatico settentrionale, qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Parametri di riferimento annui (*)	Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente)	
	Alto	Molto alto
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso	Ispezione in porto di almeno il [10] % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»	Ispezione in porto di almeno il [15] % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»
Tipo di pesca n. 3 sardine e acciughe	Ispezione in porto di almeno il [10] % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»	Ispezione in porto di almeno il [15] % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»
Obiettivi	Qualsiasi livello di rischio	
Tipo di pesca n. 2 pesce spada	Per le ispezioni a terra, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.	

(\*) espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.

### 3. Livello d'ispezione nelle tonnare e negli allevamenti

I parametri di riferimento di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni nelle tonnare e negli allevamenti di tonno rosso nelle zone interessate, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Parametri di riferimento annui (*)	Livello di rischio per tonnare e/o altri operatori (operatore dell'allevamento o primo acquirente)
	Qualsiasi livello di rischio
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso	Ispezione del 100 % delle operazioni d'ingabbiamento e trasferimento presso tonnare e allevamenti, compreso il rilascio in mare del pescato.

(\*) espressi in % annua dei quantitativi implicati in operazioni di ingabbiamento presso tonnare e allevamenti a rischio «alto» e «molto alto», compresi i trasferimenti e i rilasci in mare del pescato.

## ALLEGATO III

**INFORMAZIONI PERIODICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE**

Formato per la comunicazione delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 12 per ciascuna ispezione da includere nella relazione:

Nome dell'elemento	Codice	Descrizione e contenuto
Identificazione dell'ispezione	II	Codice del paese (ISO alpha2) + 9 cifre, ad esempio DK201200000
Data dell'ispezione	DA	AAAA-MM-GG
Tipo d'ispezione o di controllo	IT	In mare, a terra, trasporto, trasferimento, trasferimento di controllo, ingabbiamento, stoccaggio, trasbordo, rilascio, documento (da indicare)
Identificazione di ciascun peschereccio, veicolo o operatore	ID	Numero di registro della flotta dell'Unione e numero di registrazione ICCAT (se del caso), nome del peschereccio, tonnare, identificazione del veicolo e/o ragione sociale dell'operatore, compresi gli allevamenti
Tipo di attrezzo da pesca	GE	Codice dell'attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO
Infrazione	SI	S = sì, N = no
Tipo di infrazione constatata	TS	Descrizione dell'infrazione con indicazione della relativa disposizione. Se del caso, specificare il tipo d'infrazione grave constatata, facendo riferimento al numero (colonna di sinistra) menzionato nell'allegato XXX del regolamento di esecuzione n. 404/2011. Inoltre, le infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sul controllo devono essere identificate rispettivamente con i numeri «13», «14» e «15». Inoltre (se del caso), le infrazioni gravi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 302/2009 devono essere identificate rispettivamente con le lettere «a», «b»,...«p».
Quantitativo di pesce in questione, per specie	AF	Indicare i quantitativi interessati di ciascuna delle specie a bordo o (per il tonno rosso vivo) nella gabbia (per il tonno rosso: peso e numero di individui)
Stato di avanzamento del procedimento	FU	Indicare lo stato di avanzamento: IN CORSO, APPELLO O ARCHIVIATO
Ammenda	SF	Ammenda in euro, ad esempio 500
Confisca	SC	CATTURE/ATTREZZO/ALTRO in caso di confisca fisica. Importo confiscato in caso di valore delle catture/degli attrezzi in euro, ad esempio 10 000
Altro	SO	In caso di revoca della licenza/autorizzazione, indicare LI o AU + il numero di giorni, ad esempio AU30.
Punti	SP	Numero di punti assegnati, ad esempio 12
Osservazioni	RM	Se alla constatazione di un'infrazione non ha fatto seguito l'adozione di opportune misure, darne motivazione con testo libero.

## ALLEGATO IV

## CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE

Le relazioni di valutazione devono contenere almeno le seguenti informazioni.

**I. Analisi generale delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)**

- Descrizione dei rischi identificati dallo Stato membro interessato e del contenuto della strategia di gestione del rischio adottata, compresa una descrizione della procedura di riesame e di revisione;
- raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di mezzi di ispezione utilizzati/ numero di mezzi forniti nell'esecuzione del programma specifico di controllo ed ispezione, comprese la durata e le zone in cui sono stati utilizzati;
- raffronto tra il tipo di strumenti di controllo ed ispezione utilizzati e il numero di attività di controllo ed ispezione effettuate (completare sulla base delle informazioni fornite in conformità dell'allegato III)/il numero di infrazioni gravi constatate e, ove possibile, analisi dei motivi che hanno condotto a commettere tali infrazioni;
- sanzioni imposte per le infrazioni gravi (completare in base alle informazioni trasmesse in conformità dell'allegato III);
- analisi di altre azioni (diverse dalle attività di controllo, d'ispezione e di esecuzione, ad esempio, sessioni di formazione o di informazione) destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte delle navi da pesca e/o di altri operatori [ad esempio: numero di attrezzi più selettivi utilizzati, numero di campioni di merluzzo bianco/novellame ecc.].

**II. Analisi dettagliata delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)**

Analisi delle attività d'ispezione in mare (compresa se del caso la sorveglianza aerea), in particolare:

- raffronto tra il numero di navi pattuglia previste/messe a disposizione;
- percentuale di infrazioni in mare;
- percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;
- percentuale di ispezioni in mare su pescherecci che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;
- tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell'effetto deterrente.

Analisi delle attività d'ispezione a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti, al momento della prima vendita o in occasione di trasbordi), in particolare:

- raffronto tra il numero di unità d'ispezione a terra previste/messe a disposizione;
- percentuale di infrazioni a terra;
- percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «molto basso», «basso» o «medio» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;
- percentuale di ispezioni a terra su pescherecci e/o operatori che presentano un livello di rischio «alto» o «molto alto» che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;
- tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell'effetto deterrente.

Analisi delle attività d'ispezione (compresi i controlli documentali e le ispezioni) realizzate nelle tonnare e negli impianti di ingrasso e di allevamento, in particolare:

- Per operazioni d'ingabbiamento:
  - raffronto tra le ispezioni realizzate/previste;
  - tasso di infrazioni relativo alle operazioni di trasferimento, ingabbiamento e rilascio;
  - tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell'effetto deterrente.

— Per le tonnare:

- raffronto delle ispezioni realizzate, considerando che il 100 % delle operazioni di raccolta e trasferimento, ingabbiamento e rilascio viene ispezionato nelle tonnare, compresi i trasferimenti negli allevamenti e nelle gabbie di trasporto;
- tasso di infrazioni nelle tonnare;
- tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell'effetto deterrente.

Analisi dei parametri di riferimento espressi in termini di livelli di conformità (se del caso), in particolare:

- raffronto tra il numero di mezzi di ispezione previsti/messi a disposizione;
- percentuale di infrazioni ed evoluzione (rispetto ai 2 anni precedenti);
- percentuale di ispezioni su pescherecci/operatori che hanno permesso di constatare una o più infrazioni;
- tipo e livello delle sanzioni/valutazione dell'effetto deterrente.

Analisi di altre attività d'ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione ecc. e altre azioni, quali sessioni di formazione o informazione destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e/o di altri operatori.

**III. Proposte volte a migliorare l'efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate (per ogni Stato membro interessato)**

---